



COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO

(*Provincia di Campobasso*)

COPIA

N° 930 DI PROT

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 5 DEL 31-03-2017.

SESSIONE ORDINARIA DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO: Approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo, alle ore 10:00, nella SEDE MUNICIPALE di Civitacampomariano sita in Piazza Municipio, n°13.

A seguito di avvisi diramati ai signori consiglieri comunali, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria di prima convocazione, sotto la presidenza del sig. MANUELE PAOLO, SINDACO

Risultano presenti o assenti i seguenti consiglieri comunali, a fianco dei quali è apposta la lettera P per i presenti o la lettera A per gli assenti:

MANUELE PAOLO	P	LEUCI MARIO	P
D'ANGELO ANTONIO	P	RICCIUTI MARCO	A
POMPONIO ANTONIO	A	DE MARINIS GIOVANNI GIORGIO	P
DI PAOLO LUCIANA	P	DE MARINIS PINA	A
CARELLI GIOVANNI	A	DI MATTEO PASQUALE	P
D'ASTOLFO PASQUALINO	P		

TOTALE PRESENTI: 7

TOTALE ASSENTI: 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA, che cura la verbalizzazione della riunione (art. 97 del T.U. 18 agosto 2000, n°267).

Il sig. MANUELE PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'oggetto.

La seduta è Pubblica. In continuazione di seduta.

Il Sindaco-Presidente illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

E' presente in aula il Responsabile del servizio finanziario-contabile sig. Michele BALMITA che relaziona in merito all'argomento iscritto all'ordine del giorno fornendo al Consesso gli opportuni chiarimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016, art. 5, cm 11, che ha disposto il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31/03/2017;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30/06/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, modificato dal consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 28/11/2016;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche nell'ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue:

- > l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;
- > l'art. 1, comma 13, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l'esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell'ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori;
- > l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'IMU per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- > l'art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche:

- l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9;

- l'esenzione per i terreni agricoli.

> l'art. 1, comma 26, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l'IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015.

CHE la legge 11/12/2016, n. 232, art. 1, comma 42 (legge di stabilità per il 2017) ha disposto la proroga del blocco degli aumenti dei tributi locali anche per il 2017;

RILEVATO che in base all'art. 57 del regolamento comunale I.U.C. il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto 2017
Servizio di polizia locale (calcolato al 50% per impiego degli addetti anche ad altri servizi di tipo amministrativi)	33.165,00
Servizio viabilità e circolazione stradale	10.500,00
Servizio di pubblica illuminazione	16.500,00
Servizi per parchi, tutela del verde e altri relativi al territorio e ambiente	6.500,00
Totale	66.665,00

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale adottata in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2017 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	7,60 permille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,00 permille
Aliquota per gli immobili locati di cui all'art. 13, comma 9	4,60 permille

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	esenti
Abitazione principale categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	1,20 per mille
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 06/12/2011, n. 201	0,50 per mille

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 8.700,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 13,05%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 8.700,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 66.665,00
Differenza (B-A)	€ 57.965,00
Percentuale di finanziamento dei costi A / B	13,05%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n. 7(sette) voti favorevoli su n. 7(sette) consiglieri presenti e votanti, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	lesenti
Abitazione principale categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	1,20 per mille
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree edificabili	1,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 06/12/2011, n. 201	0,50 per mille

2) Di non prevedere detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2017:

- 3) Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 13,05%;
- 4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 6) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 7) Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
f.to MANUELE PAOLO

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA

Per copia conforme all'originale

Civitacampomrano li,

Il Segretario Comunale
DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA

Sulla proposta di deliberazione, conforme all'atto che precede hanno espresso parere favorevole:

- L'istruttore contabile per la regolarità tecnica – contabile e per la copertura finanziaria
f.to Balmita Michele
-

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 05-04-2017 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Civitacampomarano, 05-04-2017

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) per quindici giorni consecutivi dal 05-04-2017 al 19-04-2017

Civitacampomarano, 20-04-2017

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267. –
- perché decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267. -

Civitacampomarano, 31-03-2017

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA